



Tu, al centro dei nostri obiettivi

ALLEGATO B

Regione Toscana
Settore Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp,
Apprendistato e Tirocini

AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO PER TIROCINI
NON CURRICULARI GIOVANISÌ

POR FSE TOSCANA 2014/2020

ATTIVITÀ A.2.1.3.A) - “TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE,
INSERIMENTO E REINSERIMENTO, PRATICANTATO”

POR FSE 2014/2020 - ASSE A “OCCUPAZIONE”

Priorità d'investimento	A.2 (8.ii) - “Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani”
Obiettivo specifico	A.2.1. “Aumentare l'occupazione dei giovani
Azione	A.2.1.3 “Misure di politica attiva, tra le quali l'apprendistato, incentivi all'assunzione, tirocini e altre misure di integrazione istruzione/formazione/lavoro, azioni di mobilità professionale, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

La Regione Toscana - Settore "Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini" adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definita "legge", articoli dal 17 bis al 17 sexies in materia di Tirocini non curriculari e in particolare l'art. 17sexies "agevolazioni per i tirocini", in cui si stabilisce che la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese;

- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definito "regolamento" ed in particolare gli articoli dall'86 bis all'86 undecies;

- del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP e disposizioni generali sul FESR, FSE, Fondo di Coesione e sul FEAMP, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, e in particolare il capo III "ammissibilità della spesa e stabilità" e l'articolo 65 che definisce il periodo di ammissibilità della spesa a partire dal 1° gennaio 2014;

- del Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- dell'accordo di partenariato 2014-2020 adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea;

- della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva il Programma Operativo "Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Toscana;

- della DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del testo del Programma Operativo Regionale del FSE periodo 2014-2020 della Regione Toscana così come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014;

- della DGR n. 760 del 01/08/2016 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020 e in particolare l'Obiettivo specifico A.2.1. "Aumentare l'occupazione dei giovani" che al suo interno prevede l'attivazione di politiche attive mirate ad incentivare lo svolgimento di tirocini mediante l'Attività A.2.1.3.a) "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato";

- dei "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020" approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella seduta del 27 maggio 2016 in relazione al criterio cronologico di arrivo delle domande, recepito con DGR n. 782/2016 come criterio di selezione e ordinamento delle domande di contributo finanziabili;

- della DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-2020 in relazione alle modalità di rendicontazione della spesa e in particolare ai giustificativi di pagamento ammissibili;
- del Decreto n. 4690 del 10 ottobre 2012 con il quale è stato approvato il “Sistema di Gestione e controllo del POR CRO FSE 2007-2013” nelle more dell'approvazione del SiGeCo del POR FSE 2014-2020;
- del Reg. (UE–EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e in particolare dell’art. 15 relativo alle risorse dell'iniziativa per i giovani del biennio 2014-2015 che, nell'ottica di accelerare l'attuazione della Youth Employment Initiative (YEI) e in coerenza con l'art. 19 del Reg. (UE) n. 1304/2013 e l’art. 29 comma 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, consente l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi della YEI prima della presentazione dell'accordo di partenariato, come confermato dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione;
- della Comunicazione della Commissione COM(2013) 144 relativa alla YEI e della Raccomandazione del Consiglio del 22/4/2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione;
- della proposta dell'Accordo di Partenariato, trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (PON YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” presentato alla Commissione Europea in data 23 dicembre 2013, di cui la Commissione Europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB7gc(2014) in cui si individuano le Regioni e la Province autonome come organismi intermedi per l’attuazione del PON YEI;
- della Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Toscana, relativa al PON YEI, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 296/2014 e sottoscritto in data 30/4/14, poi modificato con DGR n. 311/2015;
- della DGR n. 648 del 5/7/16 che ha approvato l’ultima versione del “Piano esecutivo della Regione Toscana della Garanzia per i Giovani” e in particolare della Scheda n. 5 in cui sono indicati i tirocini extra curriculari come azioni previste e finanziate dal piano in accordo con la L.R. 32/2002;
- della DGR n. 896 del 13/9/16 che aggiorna il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del PON YEI – Piano esecutivo regionale della Toscana;
- del Programma Regionale di Sviluppo approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 49 del 29/6/2011 in relazione al “Progetto Integrato Giovanisi” e del Piano di indirizzo generale integrato ex art. 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 32/2012, alla luce di quanto stabilito all'art. 29 comma 1 dalla LR n. 1/2015 che prevede che gli strumenti di programmazione in essere rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS e in

considerazione della DGR n. 567 del 14/06/2016 con la quale la Giunta ha adottato il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 trasmettendolo al Consiglio Regionale;

- del Decreto dirigenziale n. 1253 del 02/04/2012 con il quale è approvato lo schema di convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante e lo schema di progetto formativo ai sensi dell'art. 17ter, comma 4 della legge, d'ora in poi definito “decreto”;

- della Decisione di Giunta n. 4 del 07/04/2014 che definisce le direttive per la procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti;

- della DGR n. 782 del 01/08/2016 che modifica la DGR n. 996/2015 ridefinendo e integrando gli elementi essenziali dell'intervento in materia di tirocini non curricolari a valere sul POR FSE e in particolare i criteri di esclusione e di ammissione a finanziamento dei tirocini (allegato “A” alla DGR);

- della DGR n. 964 del 03/11/2014 con la quale viene quantificato il contributo mensile per la copertura totale dell'importo forfetario spettante al tirocinante a titolo di rimborso spese per i tirocini svolti presso le imprese artigiane che operino nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali con le modalità in essa specificate;

- della DGR n. 72 del 16/02/2016 con la quale viene deliberato l'obbligo di attivazione di tirocini non curricolari nei casi di contributi regionali alle imprese di importo superiore a 100.000 euro a valere su tutti i fondi europei e regionali prevedendone l'esclusione da qualsiasi contributo regionale in sostituzione e ampliamento di quanto già stabilito dalla DGR n. 996 del 19/10/2015 per i contributi a valere sul fondo FESR;

- del Decreto dirigenziale n. 5786 del 1/12/15 “LR 32/02 – Tirocini non curricolari. Attività di controllo in loco. Avvio sperimentazione” che nelle more dell'approvazione del nuovo SiGeCo del POR FSE 2014-2020 ha adottato in via sperimentale le procedure di selezione e controllo in loco dei tirocini non curricolari finanziati dal Settore “Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini”;

- della DGR n. 407 del 7/04/2015 che approva le “indicazioni operative in materia di tirocini attivati in Regione Toscana in favore di persone straniere residenti all'estero”;

- della Decisione della giunta regionale n. 2 del 29/3/16 di “Approvazione del Cronogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016” che indica in 8.000.000,00 di Euro le risorse previste per l'Avviso dei tirocini extra curricolari annualità 2016 - Attività A.2.1.3.a) al fine di consentire l'assunzione di impegno di spesa da parte del Settore titolare dei capitoli, come disposto dalla Decisione della giunta regionale n.10 del 29/3/2016 con oggetto “Pareggio di bilancio – Disposizioni di prima applicazione - annualità 2016”.

Art. 1 - Finalità e risorse finanziarie

In attuazione della Priorità di investimento A.2 (8.ii) “Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazione, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate” dell’Asse A “Occupazione” del POR FSE 2014-2020 e in particolare dell’Obiettivo specifico A.2.1. “Aumentare l’occupazione dei giovani”, che al suo interno prevede l’attivazione di politiche attive mirate ad incentivare lo svolgimento di tirocini mediante l’**Azione A.2.1.3 - Attività a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”**, il presente avviso, inserito nell’ambito del Progetto Giovanisì, promuove lo sviluppo di tirocini non curriculari secondo quanto previsto nella legge e nel regolamento disciplinando le modalità di concessione del contributo sulla base di quanto disposto dalle specifiche delibere di giunta e in particolare dalla **DGR n. 782 del 01/08/2016** con la quale vengono modificati e integrati gli elementi essenziali dell’intervento in materia di tirocini non curriculari e i criteri di ammissibilità a tale finanziamento precedentemente approvati con DGR n. 996/2015.

Gli interventi oggetto del presente avviso sono finanziati a valere sulle risorse destinate dal Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020 approvato con DGR n. 760 del 01/08/2016 all’Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”, concorrendo all’indice di realizzazione del POR FSE 2014-2020, in quanto conformi alle finalità e alle regole dello stesso.

Agli interventi finanziati sul presente avviso sono applicate le procedure per la gestione e il controllo degli interventi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2007-2013 nelle more dell’approvazione del Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020.

Le risorse destinate al finanziamento del presente Avviso a valere sull’Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” del POR FSE 2014-2020 sono pari a **Euro 8.000.000,00**.

Il presente avviso prevede una procedura di selezione delle domande a sportello. Le domande di contributo possono pertanto essere presentate, con le modalità indicate all’art. 5, fino all’esaurimento delle risorse stanziata a copertura del presente avviso. Nel momento in cui le richieste di finanziamento comportino l’esaurimento delle risorse disponibili, il Settore procederà all’immediata chiusura dei termini per la presentazione delle domande *on line* di contributo.

Nel caso in cui le domande presentate entro la data di chiusura dei termini per la loro presentazione risultino comunque superiori alla dotazione finanziaria stanziata a copertura del presente avviso, in coerenza con quanto stabilito dalla **DGR n. 782 del 01/08/2016**, si procederà alla selezione e all’accertamento della loro ammissibilità a finanziamento in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Le domande che sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, registrato informaticamente, risultino non finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili non saranno ammesse a finanziamento anche se presentate entro i termini.

L’impegno e l’erogazione del contributo sono subordinati alla disponibilità delle risorse finanziarie e al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposi-

zioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia. Il Settore si riserva la possibilità di sospendere o revocare l'avviso secondo le disposizioni regionali in materia di pareggio di bilancio.

I tirocini svolti da giovani NEET iscritti al portale della Garanzia Giovani, che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio presso un CPI sono finanziati nel rispetto del Piano esecutivo della Garanzia per i Giovani, in conformità alle finalità e alle regole dello stesso.

In caso di tirocini attivati a favore di giovani che si trovino nella condizione di NEET, ovvero non occupati né iscritti a un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione, il tirocinante sarà tenuto ad iscriversi al portale della Garanzia Giovani e sottoscrivere il Patto di Servizio per l'attivazione del tirocinio di cui alla scheda 5 del Piano Esecutivo Regionale della Garanzia Giovani prima della presentazione della domanda di contributo.

Art. 2 - Validità dell'avviso

Il presente avviso si applica, e pertanto potranno essere presentate domande *on line* di ammissione a contributo, a partire dall'**8 febbraio 2017**. A partire da tale data non saranno più ammesse a finanziamento domande presentate sulla modulistica cartacea di cui agli allegati 1-2-3 all'avviso approvato con DD n. 4269 del 12/06/2016 così come modificato dal DD n. 12614 del 21/11/2016.

Esclusivamente in relazione alle domande (allegato 1) presentate entro il **7 febbraio 2017**, si dispone che, in caso di proroga, la stessa dovrà essere presentata utilizzando il modello cartaceo di cui all'allegato 2 al bando approvato con DD n. 4269 del 16/06/2016, così come modificato dal DD n. 12614 del 21/11/2016, mentre al termine del tirocinio (comprensivo dell'eventuale proroga), la domanda di erogazione del contributo dovrà essere presentata con la modulistica cartacea di cui all'allegato 3 allo stesso avviso, con le modalità e nei termini previsti dall'avviso medesimo per la presentazione delle domande cartacee di proroga e di erogazione del contributo.

Art. 3 - Rimborso spese forfetario e quantificazione del contributo regionale

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 86quinquies del regolamento, la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve prevedere l'erogazione al tirocinante di un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante di almeno 500,00 Euro mensili lordi. Il presente Avviso finanzia il contributo destinato alla copertura totale o parziale di tale rimborso spese su richiesta del soggetto ospitante presentata secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6.

I criteri di ammissibilità a finanziamento sono specificati all'art. 4.

L'importo del contributo regionale è quantificato nel modo seguente:

- 1) Per i tirocini svolti da **giovani nella fascia d'età 18-29 anni in possesso e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1-2-3 dell'art. 4**, l'importo del contributo regionale è pari a **€ 300,00 mensili**;
- 2) Per i tirocini svolti da **giovani disabili o svantaggiati, di cui all'art.17 ter comma 8 della legge, nella fascia d'età 18-29 anni in possesso e nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui al punto 4 dell'art. 4**, l'importo del contributo regionale è pari a **€ 500,00 mensili**;

3) Per i tirocini svolti da **giovani nella fascia d'età 18-29 anni in possesso e nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui al punto 5 dell'art. 4**, l'importo del contributo regionale è pari a € **500,00 mensili** nel caso in cui il tirocinio si svolte presso un **sogetto ospitante operante nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali di cui alla DGR n. 964/2014**.

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità e criteri di esclusione

Restando ferma la possibilità di attivare tirocini non curriculari ai sensi della LR n. 32/2002 anche in assenza del contributo previsto dal presente avviso, in attuazione di quanto stabilito dalla DGR n. 782/2016, che ridefinisce i criteri di ammissibilità al contributo regionale per l'attivazione di tirocini non curriculari, i destinatari ammissibili al contributo all'attivazione di tirocini finanziati dal presente avviso sono:

1) Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini attivati entro 12 mesi dalla data di superamento con esito positivo dell'esame finale per il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP);
- b) attestato di qualifica professionale;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in assenza di iscrizione a percorsi per il conseguimento della laurea o a percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o a percorsi di alta formazione tecnico – professionale di livello post secondario (ITS);
- d) certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS);
- e) laurea e altri titoli post laurea (ad esempio dottorato di ricerca, master¹).

Contributo pari a 300,00 euro mensili.

2) Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana fuoriusciti dal sistema di istruzione formale prima del conseguimento di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), a condizione che il tirocinante ne abbia dato formale comunicazione all'istituto cui era iscritto almeno entro la data di presentazione della domanda di contributo, per tirocini attivati entro 12 mesi dalla data di abbandono degli studi.

Contributo pari a 300,00 euro mensili.

3) Tirocinanti residenti o domiciliati in uno dei seguenti comuni, rientranti nelle aree di crisi individuate dalla DGR 199/2015 e nei territori interessati a fenomeni di crisi socio-economica individuati dalla DGR 469/2016:

- Campiglia Marittima (LI)
- Collesalveti (LI)
- Livorno (LI)

¹Per master sono da intendersi corsi definiti come tali dai regolamenti delle Università o Istituti di alta formazione che li istituiscono, aventi carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale. Ai fini del presente avviso sono ammissibili solo i master erogati da Università o Scuole di alta formazione in possesso del riconoscimento del MIUR che li abilita al rilascio del titolo di master.

- Piombino (LI)
- Rosignano Marittimo (LI)
- San Vincenzo (LI)
- Sassetta (LI)
- Suvereto (LI)
- Aulla (MS)
- Bagnone (MS)
- Carrara (MS)
- Casola in Lunigiana (MS)
- Comano (MS)
- Filattiera (MS)
- Fivizzano (MS)
- Fosdinovo (MS)
- Licciana Nardi (MS)
- Massa (MS)
- Montignoso (MS)
- Mulazzo (MS)
- Podenzana (MS)
- Pontremoli (MS)
- Tresana (MS)
- Villafranca in Lunigiana (MS)
- Zeri (MS)
- Abbadia San Salvatore (SI)
- Castiglion D'Orcia (SI)
- Piancastagnaio (SI)
- Radicofani (SI)
- San Quirico D'Orcia (SI)
- Arcidosso (GR)
- Castel del Piano (GR)
- Castell'Azzara (GR)
- Cinigiano (GR)
- Roccalbegna (GR)
- Santa Fiora (GR)
- Seggiano (GR)
- Semproniano (GR).

Contributo pari a 300,00 euro mensili.

4) Tirocinanti disabili, di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999, o svantaggiati, di cui alle lettere a-b-c-d-e dell'art. 17 ter, comma 8 della LR n. 32/2002, residenti o domiciliati in Toscana, ad eccezione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle Linee Guida approvate in data 22 gennaio 2015 dalla Conferenza Stato Regioni, attivati in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti.

Contributo pari a 500,00 euro mensili.

5) Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana, per tirocini attivati presso un soggetto ospitante di cui alla DGR n. 964/2014 che operi nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e risulti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia iscritto all'albo delle imprese artigiane del Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- b) abbia un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e quindici;
- c) il codice ATECO principale del Soggetto Ospitante rientri tra quelli indicati nell'allegato 1 all'Accordo approvato con DGR n. 964 del 3/11/2014.

Contributo pari a 500,00 euro mensili.

I tirocini che non rientrino in almeno uno dei casi indicati ai precedenti punti 1)-2)-3)-4)-5) non sono ammissibili al contributo finanziato dal presente avviso.

Per le tipologie di destinatari di cui ai precedenti punti 1)-2)-3)-4)-5), ai fini dell'ammissibilità al contributo regionale finanziato dal presente avviso, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- a) i tirocini devono essere svolti in Toscana presso la sede legale o l'unità locale del soggetto ospitante, che risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 86 ter del regolamento;
- b) i tirocinanti devono avere un'età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (30 anni non ancora compiuti) alla data di inizio del tirocinio e aver assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'art.17quater della legge;
- c) i tirocinanti non devono essere occupati;
- d) la richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente *on line* mediante la piattaforma web e con le modalità e nel rispetto dei termini indicati all'articolo 5 del presente avviso;
- e) devono essere rispettate – per quanto non previsto dal presente avviso - tutte le disposizioni normative in materia di tirocini non curriculari stabilite dalla L.R. n.32/2002 smi e dal Reg. n. 47/R/2003 smi;
- f) in caso di tirocini attivati a favore di giovani che si trovino nella condizione di NEET, ovvero non occupati né iscritti a un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione, il tirocinante sarà tenuto ad iscriversi al portale della Garanzia Giovani e sottoscrivere il Patto di Servizio per l'attivazione del tirocinio di cui alla scheda 5 del Piano Esecutivo Regionale della Garanzia Giovani prima della presentazione della domanda di contributo.

Le domande di contributo che non risultino in possesso di tutti i requisiti indicati ai precedenti punti a)-b)-c)-d)-e) non sono ammissibili al finanziato del presente avviso.

Sono esclusi dal finanziamento previsto dal presente avviso:

- i tirocini attivati in qualità di soggetto ospitante da Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
- i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 22/01/15, in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti;

- i tirocini attivati da imprese in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 72/2016 in relazione all'obbligo di attivazione di almeno un tirocinio non curriculare nell'ambito dei progetti ammessi a un contributo maggiore di 100.000 euro a valere su tutti i fondi europei e regionali, compresi i bandi per la concessione di contributi a sostegno agli investimenti in attuazione del Piano di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-20;
- i tirocini attivati in favore di persone straniere non residenti nella UE ai sensi della DGR n. 407 del 7/04/2015 che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per lo svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 27 comma 1 punto F del D.Lgs. 286/1998.

Il venir meno durante lo svolgimento del tirocinio di una delle prescrizioni previste dalla legge o dal regolamento per l'attivazione del tirocinio determina l'esclusione dal contributo.

Il contributo di cui al presente Avviso non è cumulabile, in relazione al medesimo tirocinio, con il contributo previsto dall'Avviso pubblico per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Art. 5 - Ammissione alla procedura di finanziamento del contributo regionale

Dopo aver inviato la Comunicazione Obbligatoria (CO) di instaurazione del rapporto di tirocinio nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, il Soggetto Ospitante in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente avviso, che intenda chiedere il contributo regionale, deve presentare domanda *on line* di ammissione a finanziamento (modello 1) collegandosi al seguente indirizzo web:

<https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html>

L'accesso dovrà avvenire esclusivamente tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con la quale il compilatore dovrà registrarsi all'applicativo "Tirocini On Line" per la presentazione telematica della domanda di contributo. Le domande di contributo presentate con modalità diverse da quella descritte nel presente articolo non saranno ammesse a finanziamento.

Modalità di accesso e registrazione alla procedura di presentazione della domanda *on line*

Nella fase di registrazione, l'applicativo importerà dalla Carta Nazionale dei Servizi i dati personali del titolare della CNS che dovranno essere integrati con quelli riferiti al Soggetto Ospitante, nel caso la compilazione della domanda sia effettuata direttamente da quest'ultimo, oppure, nel caso l'attività di compilazione sia delegata ad altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie (ad esempio, consulente del lavoro), con quelli dell'organizzazione delegata a presentare la domanda di contributo per conto del soggetto ospitante.

In base alla tipologia di soggetto abilitato ad operare nell'applicativo (soggetto ospitante o suo delegato), dovranno essere indicati i seguenti dati:

- Denominazione del Soggetto Ospitante/Altro soggetto abilitato
- Codice Fiscale del Soggetto Ospitante/Altro soggetto abilitato
- Indirizzo del Soggetto Ospitante/Altro soggetto abilitato
- Recapito telefonico del Soggetto Ospitante/Altro soggetto abilitato
- Indirizzo PEC del Soggetto Ospitante/Altro soggetto abilitato

Una volta effettuata la registrazione, il compilatore dovrà selezionare la voce “nuova domanda” e scegliere tra gli avvisi aperti quello relativo al contributo all’attivazione di tirocini non curricolari.

Dopo aver selezionato il presente avviso, l’applicativo chiederà di indicare i codici fiscali del “soggetto ospitante” e del “tirocinante” per i quali si intende chiedere il contributo. In tal modo l’applicativo mostrerà al compilatore la comunicazione obbligatoria relativa al tirocinio per il quale è possibile presentare la domanda di contributo nel rispetto dei “Termini per la presentazione della domanda on line di contributo (modello 1)” e dei “Termini per l’avvio delle attività di tirocinio” di cui ai successivi paragrafi così intitolati.

Nel caso la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio sia stata oggetto di rettifica, l’applicativo mostrerà un’unica comunicazione contenente i dati aggiornati in base alle variazioni trasmesse con CO nel rispetto dei tempi previsti dalla L. n. 296/2006. Selezionando la Comunicazione obbligatoria, l’applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda di contributo (modello 1), precompilandola con i dati trasmessi mediante CO.

Effettuata tale operazione, il compilatore dovrà completare la domanda *on line* inserendo tutti i dati richiesti dal presente Avviso suddivisi nelle seguenti sezioni:

- Soggetto ospitante
- Tirocinante
- Soggetto promotore e legale rappresentate del soggetto ospitante
- Tirocinio oggetto della richiesta di finanziamento
- Scheda di iscrizione del tirocinante al Fondo Sociale Europeo (FSE)

Terminata la fase di compilazione della domanda, nella sezione “documentazione” dovranno essere allegati i seguenti documenti scansionati in formato PDF:

- Convenzione compilata e sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
- Progetto Formativo compilato e sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore a garanzia della regolarità e qualità dell’esperienza formativa e nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti dalla convenzione;
- Modello Dichiarazioni del Tirocinante compilato e sottoscritto dal tirocinante stesso;
- Copia del documento di identità del tirocinante in corso di validità.

Nel caso la presentazione della domanda sia delegata ad un soggetto diverso dal soggetto ospitante, nella sezione “documentazione” dovranno essere allegati anche i seguenti documenti scansionati in formato PDF:

- Delega sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante ad altro soggetto abilitato alla trasmissione delle comunicazioni obbligatorie con cui si dà mandato a presentare la domanda di contributo per conto del soggetto ospitante;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità.

Gli allegati (dichiarazione del tirocinante, convenzione, progetto formativo ed eventuale delega) potranno essere sottoscritti con firma autografa apposta sui modelli cartacei debitamente compilati.

Una volta scansionati in formato PDF gli stessi dovranno essere compressi in formato ZIP e caricati in domanda in un'unica operazione di *upload*².

Pagamento dell'imposta di bollo

La richiesta di ammissione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo da effettuarsi mediante la procedura di pagamento *on line* IRIS seguendo le indicazioni presenti nella sezione "bollo" della domanda di ammissione a contributo. In caso di esenzione dall'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo, andrà indicata la normativa in base alla quale il soggetto ospitante è esentato dal pagamento.

Modalità di presentazione e ricezione della domanda *on line*

Una volta compilata in tutte le sue parti, caricati gli allegati e adempiuto all'obbligo di pagamento del bollo, il soggetto ospitante o altro soggetto abilitato all'invio, collegato mediante CNS, effettua l'inoltro della domanda mediante il comando "INVIA". In tal modo la domanda si considera sottoscritta dal titolare della CNS con firma elettronica avanzata ai sensi della lettera A), comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs 82/2005. Con tale operazione, il titolare della CNS che ha effettuato l'invio si assume la piena responsabilità di tutte le dichiarazioni rese nella domanda da lui sottoscritta.

Una volta inoltrata, a conferma dell'avvenuta presentazione della domanda, l'applicativo darà evidenza della corretta ricezione della stessa mediante il rilascio del numero identificativo della domanda con l'indicazione della data e dell'ora di presentazione. Completata tale operazione sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

Termini per la presentazione della domanda *on line* di contributo (modello 1)

La domanda dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 9° e il 18° giorno successivi all'invio della Comunicazione Obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio. La presentazione della domanda di contributo effettuata al di fuori di tale intervallo di tempo sarà considerata inammissibile³.

In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la selezione della CO per la compilazione della relativa domanda di contributo soltanto a partire dal 9° giorno successivo all'invio della CO stessa. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda senza che la stessa sia stata inviata, l'applicativo non darà più modo di selezionare la CO di instaurazione del tirocinio, impedendo la presentazione della domanda di contributo a partire dal 19° giorno successivo all'invio della CO. La compilazione della domanda potrà avvenire in più sessioni di lavoro all'interno dell'intervallo di tempo sopra indicato.

Termini per l'avvio delle attività di tirocinio

In relazione all'avvio delle attività di tirocinio, non saranno ammesse a finanziamento domande di contributo riferite a CO di instaurazione del rapporto di tirocinio presentate il giorno stesso o in data

² La dimensione massima del file che l'applicativo consentirà di caricare in domanda è pari a 20 MB.

³ Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda *on line*, è fissato al nono giorno successivo all'inoltro della CO per permettere all'applicativo di aggiornare la banca dati prendendo in considerazione di eventuali CO di rettifica che, in base alla normativa vigente, possono essere presentate fino al quinto giorno successivo all'invio della CO di instaurazione del contratto di tirocinio.

successiva alla data di inizio tirocinio, né domande di contributo riferite a CO che riportino una data inizio tirocinio successiva di oltre 30 giorni alla data di presentazione della CO stessa.

In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda *on line* per le sole CO con data inizio tirocinio compresa tra il 1° e il 30° giorno successivi alla data di invio della CO di instaurazione, non consentendo la presentazione della domanda di contributo per le CO con data inizio tirocinio che non rispettino i termini di cui al presente paragrafo.

Domanda di Proroga

Il soggetto ospitante che, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, intenda chiedere la proroga del contributo per un ulteriore periodo di tirocinio dovrà presentare domanda di proroga *on line* (modello 2) collegandosi mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) allo stesso indirizzo web utilizzato per la presentazione della domanda iniziale.

La domanda di proroga del contributo dovrà essere presentata dopo aver inviato la Comunicazione Obbligatoria (CO) di proroga del tirocinio. Non sarà consentita la presentazione della domanda di proroga del contributo per CO inviate oltre il 5° giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella precedente CO di instaurazione del rapporto di tirocinio. Le domande di proroga del contributo che non rispettino i termini e le modalità di presentazione di cui al presente paragrafo non saranno ammesse a finanziamento.

La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS che ha sottoscritto la precedente domanda di ammissione a finanziamento. Nel caso in cui il titolare della CNS, che presenta la domanda di proroga (modello 2), sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale (modello 1), sarà necessario contattare l'assistenza informatica (vedi art. 13) al fine di abilitare il titolare della nuova CNS alla presentazione della domanda.

Una volta effettuato il collegamento all'applicativo, il soggetto ospitante, o altro soggetto da lui delegato, dovrà selezionare la voce "domande presentate" e selezionare la domanda di ammissione a finanziamento precedentemente inviata in relazione al tirocinio per il quale si intende chiedere la proroga del contributo. Selezionando la voce "proroga", l'applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda *on line* precompilandola con i dati precedentemente trasmessi mediante CO di proroga.

Nella domanda dovrà essere specificata la motivazione e la durata della proroga, che sommata al precedente periodo di tirocinio non dovrà superare i limiti massimi di durata stabiliti per i tirocini non curriculari di cui all'art. 17 ter commi 7 e 8 della legge.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, inserendo tutti i dati richiesti in relazione al tirocinio per il quale si intende richiedere la proroga, e allegando alla stessa il **Nuovo Progetto Formativo** compilato e sottoscritto dal soggetto ospitante, dal tirocinante e dal soggetto promotore. Il progetto formativo sottoscritto con firma autografa apposta sul modello cartaceo dovrà essere scansionato in formato PDF e caricato in domanda nella sezione "documentazione".

L'invio e la sottoscrizione della domanda di proroga *on line* avverrà con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della domanda di ammissione. Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante rilascio del numero identificativo

domanda con l'indicazione della data e dell'ora di ricezione della stessa. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

Termini per la presentazione della domanda di proroga *on line* (modello 2)

La domanda di proroga dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 9° e il 18° giorno successivi alla presentazione della Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio⁴.

In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la compilazione della domanda *on line* di proroga soltanto a partire dal 9° giorno successivo all'invio della CO. Trascorso il termine ultimo per la presentazione, l'applicativo non darà più modo di inviare la domanda di proroga, impedendone la presentazione a partire dal 19° giorno successivo all'invio della CO.

Altre disposizioni

In caso il tirocinio venga prorogato più volte, è ammissibile a finanziamento una sola richiesta di proroga. Non saranno pertanto ammesse a finanziamento ulteriori richieste di proroga successive alla prima. In caso di ulteriore proroga, oltre la prima:

- il successivo periodo di tirocinio non sarà finanziato dal presente avviso, restando comunque soggetto al rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento;
- la domanda *on line* di erogazione del contributo (modello 3) dovrà essere presentata al termine della prima proroga nei termini e con le modalità indicate all'art. 6.

In relazione alle domande di ammissione a contributo presentate su modulistica cartacea prima dell'**8 febbraio 2017**, si precisa che, in caso di proroga del tirocinio, dovrà essere presentata domanda utilizzando la modulistica cartacea di cui all'allegato 2 al bando approvato con DD n. 4269 del 16/06/2016, così come modificato dal DD n. 12614 del 21/11/2016, con le modalità e nei termini previsti dai bandi stessi. In ogni caso non saranno ammesse a finanziamento proroghe per tirocini iniziati prima del 15 luglio 2016.

Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del tirocinio (chiusura estiva del soggetto ospitante, per esempio) devono essere indicati nel progetto formativo; quest'ultimo dovrà indicare la durata del tirocinio al netto della sospensione. Tale durata sarà il dato considerato per la determinazione del contributo richiesto e il calcolo del monte presenze. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Variazione Soggetto Ospitante: domanda *on line* di rettifica

Nel caso in cui dovessero verificarsi delle variazioni relative al soggetto ospitante (cambio ragione sociale, codice fiscale, incorporazione, fusione, usufrutto, cessione o affitto ramo d'azienda), che

⁴ Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda *on line*, è fissato al nono giorno successivo all'inoltro della CO in considerazione del fatto che la CO di proroga può essere presentata, sulla base alla normativa vigente, entro il quinto giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella CO di instaurazione.

comportino l'invio di una CO VARDatori, il soggetto che ha richiesto il contributo dovrà presentare domanda on line di rettifica con le stesse modalità previste per l'invio delle domande di proroga e di ammissione a finanziamento.

Il pagamento del contributo al nuovo soggetto ospitante – verificato il rispetto dei requisiti di ammissibilità a finanziamento di cui all'art. 4 - sarà possibile soltanto a seguito dell'invio della domanda *on line* di rettifica.

Istruttoria di ammissibilità domande on line di contributo e di proroga

Nella tabella riportata di seguito viene descritto il procedimento amministrativo per la concessione del contributo, indicando gli uffici competenti per le fasi in cui si articola.

Fase procedurale	Ufficio competente	Attività svolta
Istruttoria di regolarità del tirocinio	Centri per l'Impiego	Verifica rispetto normativa regionale in materia di tirocini non curriculari
Istruttoria di ammissibilità a contributo	Settori Gestione Rendicontazione e Controlli competenti per ambito territoriale	Verifica rispetto delle disposizioni dell'avviso pubblico per la concessione del contributo
Concessione del contributo	Settore Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini	Decreto di ammissione a finanziamento e impegno in bilancio del contributo concesso

In caso di carenza o irregolarità sanabile della richiesta di ammissione a contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

La Regione comunicherà l'esito dell'istruttoria di ammissione a contributo con le modalità di cui all'art. 7 del presente avviso.

Art. 6 - Erogazione del contributo regionale al soggetto ospitante

La domanda *on line* di erogazione del contributo a copertura parziale o totale del rimborso spese forfetario corrisposto al tirocinante, di cui all'art. 3, deve essere presentata al termine del tirocinio nel rispetto delle modalità e delle scadenze indicate al presente articolo, collegandosi tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) al seguente indirizzo web:

<https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html>

Le domande di erogazione del contributo presentate con modalità diverse da quella descritta nel presente articolo non saranno ammesse a finanziamento.

Non sono ammesse richieste di contributo intermedie.

La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS che ha sottoscritto la precedente domanda di ammissione a finanziamento o proroga. Nel caso in cui il titolare della CNS, che presenta la domanda di erogazione del contributo (modello 3), sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale o di proroga (modelli 1 e 2), sarà necessario contattare l'assistenza informatica (vedi art. 13) al fine di abilitare il titolare della nuova CNS alla presentazione della domanda.

Una volta effettuato il collegamento all'applicativo "Tirocini On Line", il soggetto ospitante, o altro soggetto da lui delegato, dovrà selezionare la voce "domande presentate" e la domanda di ammissione a finanziamento relativa al tirocinio per il quale si intende chiedere il pagamento del contributo. Selezionando la voce "pagamento", l'applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda *on line* di erogazione del contributo (modello 3) precompilandola con i dati trasmessi con le precedenti domande e l'eventuale comunicazione obbligatoria di cessazione anticipata del tirocinio.

Effettuata tale operazione, il compilatore dovrà completare la domanda *on line* di pagamento del contributo inserendo tutti i dati richiesti dal presente Avviso nelle sezioni "dati tirocinio" e "documentazione", allegando in quest'ultima la seguente documentazione scansionata in formato PDF:

1. Relazione finale sul tirocinio sottoscritta dal tutor del soggetto ospitante attestante la regolarità dell'attività svolta e l'acquisizione da parte del tirocinante delle competenze previste dal progetto formativo;
2. Registro delle presenze, di cui al punto 3 lettera C dell'art. 86septies del regolamento, su cui dovranno essere annotate giornalmente le presenza del tirocinante, l'orario di ingresso e di uscita del tirocinante e l'attività formativa svolta in relazione a quanto previsto dal progetto formativo al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento del tirocinio e il raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70%;
3. i Giustificativi dai quali risulti l'evidenza dell'effettiva esecuzione del pagamento del rimborso spese forfetario erogato a favore del tirocinante mediante:
 - bonifico bancario/postale, allegando la ricevuta di bonifico attestante l'esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di Poste spa dalla quale risulti l'avvenuto addebito sul conto corrente del soggetto ospitante (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa a operazioni di home banking non rispondenti alle caratteristiche sopra specificate), corredata dalla dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante;
 - o nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente, tramite:
 - assegno circolare, allegando dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante attestante il ricevimento dell'assegno e copia conforme all'originale dell'assegno stesso (figlia);
 - assegno bancario non trasferibile, allegando copia conforme all'originale dell'assegno (figlia) e dell'estratto conto bancario del soggetto ospitante dal quale risulti l'addebito dell'assegno stesso.

Nel caso in cui il rimborso forfetario sia assoggettato a ritenuta d'acconto, la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa comprenderà anche il mod. F24 quietanzato con evidenza

dell'avvenuto versamento all'erario della ritenuta. In caso di versamento cumulativo, la stessa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto ospitante in cui si dichiara che il versamento comprende anche la quota di ritenuta d'acconto relativa al tirocinante per il quale si richiede il contributo.

N.B. - Il pagamento del rimborso spese forfetario effettuato dal soggetto ospitante in favore del tirocinante dovrà essere eseguito su base mensile o bimestrale entro la fine del mese successivo a quello del mese/bimestre di riferimento⁵. Si precisa che non saranno accettati a rimborso pagamenti effettuati con modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo, né giustificativi di pagamento riferiti a periodi superiori al bimestre o pagamenti effettuati oltre la scadenza sopra indicata.

Gli allegati (relazione finale e registro presenze) potranno essere sottoscritti con firma autografa apposta sui modelli cartacei debitamente compilati. Una volta scansionati in formato PDF gli stessi dovranno essere compressi in formato ZIP e caricati in domanda in un'unica operazione di *upload* comprensiva dei giustificativi di pagamento⁶. Gli originali cartacei dei giustificativi di pagamento allegati dovranno essere conservati a cura del soggetto ospitante.

Una volta compilata in tutte le sue parti e caricati gli allegati, il soggetto ospitante o altro soggetto da lui delegato, collegato tramite CNS, effettua la sottoscrizione e l'invio della domanda di pagamento *on line* (modello 3) con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della domanda di ammissione a finanziamento di cui al precedente articolo 5. Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante rilascio del numero identificativo domanda con l'indicazione della data e dell'ora di ricezione. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

L'erogazione del contributo al soggetto ospitante potrà avvenire solo se:

- a) in base a quanto riportato nel registro delle presenze, il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze, espresse in ore, previste dal progetto formativo, nel caso di proroga, per la quale è stato richiesto il contributo ai sensi del presente avviso, il 70% delle presenze è dato dalla somma del periodo iniziale di tirocinio e della sua prima proroga;
- b) il tirocinio è stato svolto almeno per la durata minima prevista dall'art.17 ter, comma 7 della legge (due mesi).

In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la stessa dovrà essere comunicata mediante Comunicazione obbligatoria nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. In questo caso la scadenza per la presentazione della domanda *on line* di pagamento del contributo - nel rispetto di quanto indicato al paragrafo precedente circa lo svolgimento di almeno due mesi di tirocinio e il raggiungimento di almeno il 70% delle presenze - decorrerà dalla data di fine tirocinio indicata nella CO di cessazione anticipata (vedi paragrafo seguente).

Il contributo regionale di cui al presente avviso sarà erogato anche in caso di cessazione anticipata del tirocinio senza raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70% se, entro 20 giorni dall'interruzione del tirocinio, il soggetto ospitante assume il tirocinante con contratto di

⁵ Tale scadenza dovrà essere rispettata anche nel caso di pagamenti mensili/bimestrali relativi a periodi non esattamente coincidenti con i mesi dell'anno. Ad esempio, nel caso di un pagamento riferito a una mensilità di tirocinio che vada dal 13/09/2016 al 12/10/2016, l'erogazione del rimborso spese al tirocinante andrà effettuata entro la data del 30/11/2016.

⁶ La dimensione massima del file che l'applicativo consentirà di caricare in domanda è pari a 20 MB.

lavoro a tempo indeterminato, anche di apprendistato, o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni a condizione che il tirocinio stesso sia stato svolto per almeno due mesi. In tal caso il soggetto ospitante invia la richiesta di erogazione del contributo *on line* (modello 3) con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo allegando alla stessa il contratto di lavoro con cui il tirocinante è stato assunto.

Termini per la presentazione della domanda di pagamento del contributo

La domanda di pagamento *on line* del contributo deve essere presentata entro 30 giorni successivi al termine del periodo di tirocinio, comprensivo dell'eventuale proroga finanziata.

In caso di ulteriore proroga, oltre quella finanziata, la domanda *on line* di erogazione del contributo dovrà essere presentata al termine del primo periodo di proroga.

In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la domanda di pagamento dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 9° e il 39° giorno successivi alla data di invio della CO di cessazione. Non sarà consentita la presentazione della domanda di pagamento per CO di cessazione anticipata inviate oltre il 5° giorno successivo alla data effettiva di fine tirocinio.

Tali termini sono perentori ed il loro mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione del contributo da parte della Regione.

In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda per i soli tirocini con data di fine tirocinio compatibile con il rispetto dei termini specificati nel presente paragrafo. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento, l'applicativo ne impedirà la presentazione.

N.B. - In relazione alle domande di ammissione a contributo presentate su modulistica cartacea prima dell'**8 febbraio 2017**, si precisa che la richiesta di pagamento del contributo dovrà essere presentata utilizzando il modello cartaceo di cui all'allegato 3 al bando approvato con DD n. 4269 del 16/06/2016 così come modificato dal DD n. 12614 del 21/11/2016 con le modalità e nei termini previsti dai bandi stessi per la presentazione delle domande cartacee.

Istruttoria di pagamento

Nella tabella riportata di seguito viene descritto il procedimento amministrativo per l'erogazione del contributo, indicando gli uffici competenti per le fasi in cui si articola.

Fase procedurale	Ufficio competente	Attività svolta
Istruttoria di regolarità del tirocinio	Centri per l'Impiego	Verifica rispetto normativa regionale in materia di tirocini non curriculari
Istruttoria e nota di liquidazione del contributo	Settori Gestione Rendicontazione e Controlli competenti per ambito territoriale	Verifica delle domande e della rendicontazione della spesa nel rispetto di quanto disposta dall'avviso pubblico e invio della nota di liquidazione

Erogazione del contributo	Settore Contabilità	Mandato di pagamento
---------------------------	---------------------	----------------------

In caso di carenza o irregolarità sanabile della domanda di erogazione del contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

Nel caso di esito negativo, il Settore "Gestione, Rendicontazione e Controlli" competente per ambito territoriale comunicherà al soggetto ospitante la conclusione del procedimento per le sole istruttorie di diniego che non daranno seguito ad alcun pagamento a favore del soggetto ospitante. Per le istruttorie che si concluderanno con l'emissione di un mandato di pagamento, anche parziale, tale mandato di pagamento sarà considerato conclusivo del procedimento amministrativo.

Art. 7 - Modalità di comunicazione

La Regione comunicherà l'ammissione a contributo regionale o l'eventuale diniego mediante la pubblicazione del decreto dirigenziale di impegno sul sito del progetto Giovanisi (<http://giovanisi.it/le-opportunita-per-tirocini/>).

Il decreto dirigenziale di impegno comprensivo degli allegati contenenti l'elenco dei tirocini ammessi a finanziamento e di quelli non ammessi sarà pubblicato sul BURT e sulla banca dati on line degli atti amministrativi della Giunta Regionale (<http://www.regione.toscana.it>).

Art. 8 - Informazione e pubblicità

Il procedimento è predisposto in conformità al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali di cui all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 punto 2.2 - Responsabilità dei beneficiari e alla DGR n. 635/2015.

Ai fini del rispetto di quanto stabilito al punto 2 dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 il soggetto ospitante aderendo al presente Avviso è informato e acconsente alla pubblicazione del proprio nominativo nell'elenco delle operazioni di cui al punto 2.1 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Art. 9 – Attività di Monitoraggio e Controllo

In ottemperanza degli obblighi di monitoraggio e controllo previsti della normativa comunitaria del Fondo Sociale Europeo, il soggetto ospitante si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie al completamento dei dati di monitoraggio fisico e finanziario previsti dal FSE.

In relazione a quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del FSE, il Soggetto Ospitante si impegna inoltre a fornire, su richiesta dell'amministrazione, la documentazione relativa al tirocinio archiviata presso di sé e a permettere l'accesso alla sede di svolgimento del tirocinio per

l'effettuazione dell'eventuale attività di controllo in loco, come previsto dal Decreto n. 4690 del 10 ottobre 2012 nelle more dell'approvazione del nuovo "Sistema di Gestione e controllo del POR CRO FSE 2014-2020". L'attività di controllo in loco potrà essere effettuata anche senza preavviso al fine di accertare il regolare svolgimento del tirocinio per il quale è stato richiesto il contributo.

In base all'art. dell'art. 17 ter, comma 12, della L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 in caso di mancato rispetto della convenzione e del progetto formativo, accertato dall'organo di controllo, il soggetto ospitante potrà essere soggetto alle seguenti sanzioni:

- divieto di attivare tirocini per un periodo di un anno dall'accertamento;
- rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione.

Il divieto di attivare tirocini di cui al precedente paragrafo viene disposto con decreto del Settore "Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini". Il rimborso delle quote corrisposte è disposto dal Settore "Gestione, rendicontazione e controlli" competente per ambito territoriale.

Le irregolarità riscontrate saranno inoltre comunicate agli organi ispettivi competenti.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione sottoscritte dal legale rappresentate del soggetto ospitante o dal tirocinante al momento della presentazione delle domande di ammissione e di erogazione del contributo ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità previste dalla DGR n. 1058 del 1/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000".

E' disposta la decadenza dal contributo regionale con contestuale restituzione delle somme eventualmente percepite comprensive degli interessi maturati, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni o il non regolare svolgimento del tirocinio, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art.76 del DPR n.445/2000.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso e degli atti di concessione del contributo è il Settore "Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini" della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Gabriele Grondoni.

In relazione alla procedura di erogazione del contributo e all'emissione delle relative note di liquidazione, le strutture amministrative responsabili sono le seguenti:

- Settore "Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di AREZZO, FIRENZE e PRATO" della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Enrico Graffia;
- Settore "Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di GROSSETO e LIVORNO" della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Guido Cruschelli;

- Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di LUCCA , MASSA CARRARA e PISTOIA” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Stefano Nicolai;
- Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di PISA e SIENA” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Cristiana Bruni.

Art. 11 - Modifica e Revoca dell’avviso

Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell’Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità. La Regione Toscana si riserva la possibilità di sospendere o chiudere il presente avviso in caso di esaurimento delle risorse stanziare per la sua copertura finanziaria.

Art. 12 - Tutela della privacy

I dati personali dei quali gli uffici regionali e degli Enti promotori o loro incaricati entrano in possesso a seguito dell’applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, secondo le disposizioni specifiche approvate da ciascun Ente.

Art. 13 - Informazioni sull’avviso e assistenza informatica

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sui siti internet della Regione Toscana e del progetto regionale Giovanisì.

Ulteriori informazioni possono essere reperite:

1. in relazione alla normativa regionale sui tirocini non curricolari, presso i Centri per l’Impiego, i cui indirizzi e recapiti telefonici e di posta elettronica sono indicati all’indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/-/uffici-della-regione-toscana-per-il-lavoro>
2. in relazione a quanto disposto dal presente avviso, al numero verde di Giovanisì 800.098.719, sul sito web <http://giovanisi.it/le-opportunita-per-tirocini> e all’indirizzo di posta elettronica: info@giovanisi.it
3. in relazione all’istruttoria di ammissione a finanziamento (mod. 1 e 2) e alla rendicontazione della spesa e all’istruttoria di erogazione del contributo (mod. 3), ai Settori “Gestione, rendicontazione e controlli” competenti per territorio, i cui contatti sono disponibili nella pagina “Por Fse 2014-2020, contributi per i tirocini non curricolari” all’indirizzo web <http://www.regione.toscana.it/impreselavoro-e-formazione/tirocini/> .

N.B. - Per assistenza informatica alla registrazione, compilazione e presentazione delle domande *on line* contattare il numero verde indicato nella pagina web “informazioni e contatti” presente all’interno dell’applicativo “Tirocini On Line”.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla L.R. n.32/2002 e s.m.i., al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. nonché alla regolazione normativa, regolamentare, amministrativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Gabriele Grondoni

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a Soggetto ospitante, Tirocinante o Altro soggetto coinvolto nel tirocinio o nella presentazione della domanda di contributo, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dal presente avviso pubblico, dalla LR 32/2002 e dal POR FSE 2014-2020;
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l'istruttoria delle domande e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata assegnazione del contributo regionale;
4. i dati (limitatamente agli esiti finali delle procedure di assegnazione del contributo regionale) saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme regionali regolanti la pubblicità degli atti amministrativi e quelle comunitarie di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013;
5. il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Regionale, Giunta Regionale;
6. il responsabile del trattamento è il Settore “Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini” e i Settori “Gestione, rendicontazione e controlli” competenti per gli ambiti territoriali;
7. gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio del/dei responsabile/i;
8. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.